



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Sezione: Situazioni giuridiche soggettive – Vita privata e familiare

Titolo: Illegittimità dell’obbligo del solo cognome paterno*

Autore: STEFANIA STEFANELLI

Sentenza di riferimento: Corte Cost., sent. 21 dicembre 2016, n. 286

Parametro convenzionale: Artt. 8, 14 CEDU; artt. 2, 3, 29, 117 Cost.; art. 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; art. 7 Conv. diritti del fanciullo; art. 16, lett. g) Conv. sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne CEDAW, artt. 237, 262 e 299 cod. civ. e artt. 33 e 34 d.P.R. n. 396/2000; art. 24 Carta Europea dei diritti fondamentali; artt. 3 e 6 Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo; Art.8 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Parole chiave: Cognome paterno; automatica attribuzione al momento dell’accertamento della filiazione; diritto all’identità personale del minore; uguaglianza e pari dignità morale e giuridica dei coniugi; autonomia dei coniugi; unità familiare; indifferibile intervento legislativo.

Abstract: *The Constitutional Court has declared the unconstitutionality of several provisions of the Civil Code (Articles 237, 262 and 299) and Articles 33 and 34 of Presidential Decree No. 396/2000 providing for the automatic attribution of the paternal surname to legitimate children, also when the parents wish otherwise, in a case referred to it by the Court of Appeal of Genoa in which an Italian-Brazilian couple want to give their son both surnames, the maternal and paternal ones. The Constitutional Court held that the automatic attribution of paternal surnames is not consistent with the principle of equality between the sexes and violated the child’s constitutional right to his -or her- own personal identity.*

SOMMARIO: 1. Concorrente attribuzione del cognome materno, per accordo tra i genitori. – 2. Residue ipotesi di automatica attribuzione del solo cognome paterno. - 3. Disegni di legge di riforma.

1. Concorrente attribuzione del cognome materno, per accordo tra i genitori

Dopo aver ripetutamente rinunciato¹ ad incidere sulla pur rilevata illegittimità della norma –

* Il contributo è stato scritto nell’ambito del Progetto «Diritti e situazioni giuridiche soggettive tra incertezze (nazionali) e ricerca dell’effettività della tutela (sovranaazionale). Una ricerca interdisciplinare», diretto dalla Prof.ssa L. Cassetti e finanziato dalla Ricerca di base 2015, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

immanente nel sistema² e desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ. e dagli artt. 33 e 34 del Regolamento di Stato civile approvato con d.P.R. n. 396 del 2000 – che impone l’attribuzione del cognome paterno al figlio di genitori coniugati, la Corte Costituzionale ha finalmente superato l’eccezione che ascriveva la decisione alla discrezionalità del legislatore, ed ha inciso sulla cognominizzazione non solo dei figli matrimoniali, ma anche di quelli nati fuori del matrimonio e riconosciuti contestualmente dai genitori e di quelli destinatari di sentenza di adozione parentale, ai sensi del Titolo I della l. n. 184 del 1983.

Tale previsione aveva passato indenne un primo vaglio di costituzionalità, avendo ritenuto la Consulta che il limite all’uguaglianza tra i coniugi fosse giustificato dall’esigenza di salvaguardare l’unità della famiglia³, ma in una più recente occasione la Consulta non aveva mancato di evidenziare come «l’attuale sistema di attribuzione del cognome (fosse) retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto romano della famiglia, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna», e si ponesse in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia. La declaratoria di

¹ Corte Cost., sent. 11-2-1988, n. 176, in *Foro it.*, 1988, I, 1811 ss.; Corte Cost., ord. 19-5-1988, n. 586, in *Giust. civ.*, 1988, I, 1649 ss.; Corte Cost., sent. 16-2-2006, n. 61, in *Giust. civ.*, 2007, I, 2079; Corte Cost., ord. 27-4-2007, n. 145, in *Fam. pers. suc.*, 2008, 107 ss., con nota di A. Beccu, *Il cognome del figlio naturale dinanzi alla Corte Costituzionale, fra istanze di eguaglianza e prospettive di riforma*.

² Sia consentito, sul punto e per un quadro comparatistico, il rinvio a S. Stefanelli, *Illegittimo per violazione degli artt. 8 e 14 CEDU l’obbligo del cognome paterno*, in <http://diritti-cedu.unipg.it/stefanelli-s-illegittimo-violazione-degli-artt-8-14-cedu-lobbliigo-del-cognome-paterno/>.

³ Corte cost., 11-2-1988, n. 176, cit.; Corte Cost., 19-5-1988, n. 586, cit.; in dottrina v. anche di recente F. De Scrilli, *Il cognome dei figli*, in G. Collura, L. Lenti e Man. Mantovani (a cura di), *Filiazione*, in *Tratt. dir. famiglia*, Vol. 2, II ed., Milano, 2012, p. 528 s., in considerazione della “coloritura pubblicistica” del concetto di unità della famiglia, e, prima, F. Santoro-Passarelli, *Diritti e doveri reciproci dei coniugi*, in *Comm. Carraro-Oppo-Trabucchi*, Padova, 1977, I, p. 234, che giustificava la mancata esplicita previsione codicistica in considerazione dell’immanenza dell’obbligo del cognome paterno al concetto stesso di unità familiare; riteneva la regola ovvia e indiscutibile anche G. Cattaneo, *Il cognome della moglie e dei figli*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, I, 693 ss. Negli stessi termini, F. Dell’Ongaro, *Ancora sul nome della famiglia e sul principio della parità*, in *Dir. fam.*, 1988, 1583 ss., secondo cui l’art. 29, 2° comma, Cost., assicura al principio di unità familiare tale preminenza che «non si accontenta che esso sia favorito o difeso, ma vuole che sia addirittura garantito e di conseguenza riceva, anche a costo di veder infranto il rapporto di eguaglianza tra coniugi, il massimo della protezione possibile». L’opinione di E. Giacobbe, *Le persone e la famiglia*, Torino, 2011, 652, si incentra, invece, sulla considerazione per cui le ragioni che fondano l’attribuzione del cognome materno al figlio non matrimoniale riconosciuto dalla sola genitrice non sono spendibili nella filiazione nel matrimonio, «laddove, all’opposto, sono le ragioni che militano a favore dell’attribuzione al figlio legittimo del *nom de famille*, ad aver suggerito al legislatore – anche della riforma – di adottare soluzione analoga anche per il figlio naturale contemporaneamente riconosciuto da entrambi i genitori». Nella diversa prospettiva della tutela dell’interesse del figlio si leggano invece le pagine di A.C. Jemolo, *Conservazione del cognome del marito nella donna divorziata*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 243 ss., che rileva come dalla perdita del cognome maritale conseguente al divorzio possa derivare un pregiudizio per i figli minori, che avrebbero un cognome diverso dalla madre che con loro conviva; v. anche Id., *Il matrimonio*, in *Tratt. Vassalli*, 3^a ed., Torino, 1961, 423 e *ivi* nt. 6, per la necessità di contemperare la tutela dell’unità familiare con l’esigenza di conservare alla moglie la propria identità personale.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

incostituzionalità fu allora evitata solo in quanto l’accoglimento della questione avrebbe lasciato «aperta tutta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente a detta volontà – con la conseguente necessità di stabilire i criteri cui l’ufficiale dello stato civile dovrebbe attenersi in caso di mancato accordo – ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all’atto della nascita di ciascuno di essi». Si richiedeva, in altri termini, una pronuncia che esulava dalle «rime obbligate» che confinano i poteri della Corte⁴.

Al contrario, la più recente decisione ha introdotto la regola dell’accordo tra i genitori per l’attribuzione concorrente del cognome materno, ma unicamente in sede di formazione dell’atto costitutivo dello *status filiationis*: dichiarazione di nascita per i figli matrimoniali, riconoscimento congiunto per i figli nati fuori del matrimonio, sentenza di adozione.

La Consulta omette di esaminare, in quanto assorbito, il motivo di censura riferito all’art. 117, 1° comma, con riferimento alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla specifica materia, e solo in ciò risiede il limite, che poteva costituire l’occasione per segnare un fondamentale approdo del continuo dialogo tra le Corti, in funzione dell’effettività dei diritti fondamentali.

Con riguardo all’Italia e ad una fattispecie in cui i coniugi, entrambi cittadini italiani domandavano di comune accordo l’attribuzione del solo cognome materno – fattispecie solo parzialmente sovrapponibile a quella oggetto del giudizio *a quo*, nel quale gli istanti, coniugi italo-brasiliani, domandavano l’attribuzione del doppio cognome, al pari di quanto prevede l’ordinamento cariocca – dopo il deposito dell’ordinanza di rimessione adottata dalla Corte d’Appello di Genova è infatti intervenuta una fondamentale decisione di condanna della Corte EDU⁵.

⁴ Corte Cost., 16-2-2006, n. 61, cit.

⁵ Corte EDU, 7-1-2014, *Cusan e Fazzo c. Italia*, in <http://diritti-cedu.unipg.it/stefanelli-s-illegittimo-violazione-degli-artt-8-14-cedu-lobbliigo-del-cognome-paterno/>; in *Famiglia e dir.*, 2014, 205, con note di V. Carbone, *La disciplina italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio*, e di S. Stefanelli, *Illegittimità dell’obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 515, con nota di S. Winkler, *Sull’attribuzione del cognome paterno in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*; in *Dir. fam.*, 2014, 537, con nota di M. Alcuri, *L’attribuzione del cognome paterno al vaglio della Corte di Strasburgo*; su cui V. Corzani, *L’attribuzione del cognome materno di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Giur. it.*, 2014, 2670 ss.; G. Chiappetta, *Le prove della filiazione*, cit., 351 ss.; F. Giardina, *Interessi del minore: gli aspetti identitari*, cit., 159 s. Questi i fatti. Due coniugi milanesi, in sede di dichiarazione di nascita domandano l’imposizione del solo cognome materno alla propria figlia. Ricevuto il rifiuto, la domanda di rettificazione dell’atto di nascita viene rigettata in primo ed in secondo grado, in applicazione della una norma consuetudinaria, saldamente radicata nella coscienza sociale, che impone la trasmissione del cognome paterno ai figli di genitori coniugati. La Cassazione interessata del gravame solleva questione di legittimità della disposizione di sistema per contrasto con gli artt. 2, 3 e 39 Cost., in quanto lesiva del diritto all’identità personale e al nome, nonché del principio di eguaglianza e pari dignità dei genitori, rispetto ai quali ha carattere gravemente discriminatorio l’inderogabilità del patronimico. Sostanzialmente analoga la posizione espressa nello stesso anno della giurisprudenza amministrativa, che in sede di apprezzamento della legittimità del diniego di aggiunta del cognome materno aveva definito la regola della riconoscibilità dell’individuo attraverso il solo cognome paterno una «scelta



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Pronunciandosi sull’eccezione per la quale il cambiamento del cognome paterno originariamente attribuito, ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 396/2000, con aggiunta di quello materno per effetto di un provvedimento amministrativo⁶, la Corte aveva avuto occasione di chiarire che ciò non fa venir meno il pregiudizio lamentato dai ricorrenti, non potendosi in ogni caso attribuire il solo cognome materno fin dalla costituzione dell’atto di nascita, né assicura il rispetto degli artt. 8 e 14 della Convenzione. A tanto non è giunta neppure la pronuncia in commento, e dunque permane la dichiarata illegittimità della disciplina italiana, che consente oggi di imporre sì il doppio cognome, ma solo per accordo tra coniugi e solo ai figli il cui *status* sia costituito dopo il deposito della sentenza di illegittimità costituzionale, ma non permette né di imporre unicamente il cognome della stirpe materna né di anteporlo a quello di derivazione paterna, impedendo di valorizzare pienamente l’identità familiare di cui tale elemento del nome della persona è segno.

Ragione concorrente di illegittimità fu, per la Corte EDU, la violazione dell’art. 14, essendo l’obbligo di attribuzione del cognome paterno eccessivamente rigido e discriminatorio nei confronti della madre, nel sostanziale isolamento della disciplina italiana rispetto a quelle vigenti negli altri Stati aderenti, aperte alla scelta concorde dei genitori, coniugati o meno, circa il cognome dei figli e, eventualmente, di quello familiare, ed anche questo secondo sentiero è ripercorso dalla Consulta, senza tuttavia evidenziarlo esplicitamente.

Prendendo le mosse dalla propria giurisprudenza sul diritto all’identità personale, avente copertura costituzionale nell’art. 2 Cost., la decisione in commento qualifica in termini assolutamente condivisibili «i criteri di attribuzione del cognome del minore» come «profili determinanti della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale», e da questa premessa muove per giungere a statuire come «la piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l’affermazione del diritto del figlio ad essere

legislativa contingente e modificabile». La Corte costituzionale, come poco fa ricordato nel testo, pur apprezzando la questione alla stregua degli obblighi nascenti dall’adesione alla CEDU, e non mancando di censurare la regola quale retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, che affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, incompatibile tanto col principio di parità di cui agli artt. 3 e 30 Cost., quanto con le fonti internazionali pertinenti, non pronuncia l’incostituzionalità, e rimette alla discrezionalità del legislatore la scelta tra le differenti opzioni praticabili, ed effettivamente ipotizzate da diversi progetti di legge sostanzialmente diretti ad eliminare l’obbligatorietà riconoscendo facoltà di scelta ai genitori o introducendo il doppio cognome cosiddetto patriarcale. Pur avendo ottenuto l’aggiunta del cognome materno con decreto del Prefetto di Milano, i ricorrenti non abbandonano le speranze, e introducono ricorso presso la Corte di Strasburgo lamentando il permanere della violazione del proprio diritto di imporre ai figli il cognome materno, nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione, e in attuazione del divieto di discriminazione di genere, di cui all’art 14. Non è infatti comunque possibile, in forza della legislazione vigente, imporre ai figli di genitori coniugati il solo cognome materno, fin dalla nascita, ma solo aggiungerlo, eventualmente ed all’esito di un procedimento amministrativo caratterizzato da discrezionalità, a quello, nativo, paterno.

⁶ Con decreto del Prefetto, cui la competenza è stata trasferita dal d.P.R. 13-3-2012, n. 54, in luogo di quella previgente del Ministro dell’Interno.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori. Viceversa, la previsione dell’inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all’identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno».

In questa coloritura assegnata all’identità personale risiede, a nostro avviso, l’aspetto più innovativo della pronuncia, che si lega e cita l’altra relativa alle origini in caso di parto anonimo⁷, per disegnare il diritto fondamentale a conoscere ed a dare apparenza, qualora la filiazione sia accertata ed attraverso il cognome, le proprie ascendenze ed in particolare l’identità materna e/o la relativa ascendenza familiare. L’identità non coincide più, dunque, solo con la corrispondenza dello *status filiationis* alla verità genetica, ma si colora nel primo caso in funzione della salute psico-fisica del figlio e, quindi, della ricostruzione della sua identità, che costituisce elemento fondamentale per il suo sviluppo equilibrato, ed in questo più recente si rafforza, interpretando la trasmissione del cognome non soltanto quale segno di appartenenza ad una determinata comunità familiare, ma specialmente come diritto della personalità del nato: un segno distintivo che fa parte della sua identità e contribuisce pienamente allo sviluppo e alla completa realizzazione del soggetto .

Ricordando che l’unità familiare è garantita e rafforzata dall’uguaglianza dei coniugi, la Consulta afferma quindi, come aveva insegnato la Corte EDU, la concorrente ragione di incostituzionalità per violazione del principio di parità tra i coniugi dettato dagli artt. 3 e 29, 1° comma, Cost., e conclude che la «diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica».

La Corte di Strasburgo, per parte sua, aveva da tempo indicato le ragioni di superamento delle obiezioni legate alla qualificazione del cognome come vincolato ad esigenze giuspubblicistiche di identificazione delle persone⁸, disegnando la facoltà di scelta del nome da imporre ai figli come attributo

⁷ Corte Cost., sent. 22-12-2013, n. 278, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 279 ss., con note di V. Marcenò, *Quando da un dispositivo d’incostituzionalità possono derivare incertezze*, e J. Long, *Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l’irreversibilità dell’anonimato del parto*; su cui L. Cassetti, S. Vannuccini, *La ricerca delle proprie origini e il diritto all’identità personale*, in A. di Stasi (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015)*, Napoli, 2016, 625 ss.; S. Stefanelli, *Reversibilità del segreto della partoriente e accertamento della filiazione*, in *Giur. cost.*, 2013, 4031 ss.

⁸ Cfr. T. Novara, 12-11-2009, in G. Perlingieri e G. Carapezza Figlia (a cura di), *L’«interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, I, *Persone – Famiglie – Successioni*, Napoli, 2012, 140 ss.; Corte EDU, 21-10-2008, *Güzel Erdagoz c. Turchia*. Sulla lenta evoluzione da una lettura “pubblicistica”, nella quale il nome rileva come strumento di identificazione dei consociati, ad una “sociale”, che evidenzia nel nome l’appartenenza alla comunità familiare, cfr. C. Honorati, *Il diritto al nome della moglie e dei figli nell’ordinamento italiano ed europeo*, in Id. (a cura di), *Diritto al nome e all’identità personale nell’ordinamento europeo*, Milano, 2010, 4. In questi termini anche Corte Cost., 3-2-1994, n. 13, in *Foro it.*, 1994, I, 1668, per cui il nome è «strumento identificativo della persona che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità»; conf. Corte Cost., 11-5-2001, n. 120, in *Giur. it.*, 2001, 2238; in dottrina, L. Carota, *Il diritto al nome e all’immagine*, in M. Sesta e V. Cuffaro (a cura di), *Persone, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, 75 ss.; G. Pignataro, *Il cognome materno*, in A. di Stasi (a cura di),



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

della vita privata dei genitori⁹: gli articoli 8 e 14 della Convenzione ostano al rifiuto dell’autorità nazionale all’aggiunta del cognome materno o comunque diverso da quello scelto come nome di famiglia, posto che il principio dell’unità della famiglia può essere realizzato anche in maniera diversa dalla trasmissione di un unico cognome¹⁰, seppure debbano essere attentamente vagliate le ragioni di interesse pubblico statale a limitare i nomi composti, pur utilizzati nei rapporti sociali¹¹.

2. Residue ipotesi di automatica attribuzione del solo cognome paterno

La dichiarazione di incostituzionalità della norma che impone l’attribuzione *ipso iure* del cognome paterno al figlio matrimoniale, in nulla rilevando l’eventuale accordo tra i coniugi per attribuirgli anche il cognome materno implica, ai sensi dell’art. 27 della l. 11-3-1953, n. 87 sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, la caducazione dell’uguale regola dettata dall’art. 262, 1° comma, c.c. per il figlio non matrimoniale riconosciuto contestualmente dai due genitori e dell’altra, dettata dall’art. 299, 3° comma, c.c., che impedisce ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione di minorenni in stato di adottabilità.

Residuano, tuttavia, e reclamano tutela dal legislatore ordinario, una pluralità di condizioni soggettive, nelle quali la regola dell’attribuzione automatica del solo cognome paterno realizza il medesimo *vulnus* ai diritti fondamentali all’identità personale del figlio ed all’eguaglianza giuridica dei genitori, alcune delle quali già insorte in sede applicativa della Circolare ministeriale che ha immediatamente dato seguito al deposito della decisione¹².

La stessa pronuncia ha perentoriamente definito «indifferibile» l’intervento legislativo ancora in discussione, in quanto «destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità», incidendo sulla residua applicabilità, «in assenza dell’accordo dei genitori», della «generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno».

Se ne apprezza la necessità specialmente: *a)* rispetto ai casi di difetto di accordo; *b)* oppure di accordo sull’attribuzione del solo cognome materno; *c)* rispetto alla scelta ordine dei cognomi materno e paterno; *d)* riguardo alla trasmissione del/dei cognome/i alle generazioni successive; *e)* all’accertamento della

CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015), cit., 657 ss.

⁹ Cfr. Corte EDU, 24-10-1996, *Guillot c. Francia*; Com. EDU, 2-7-1997, *Salonen c. Finlandia*; Corte EDU, 6-9-2007, *Johansson c. Finlandia*.

¹⁰ Corte EDU, 22-2-1994, *Burghartz c. Svizzera*, cit.

¹¹ Corte EDU, 6-5-2008, *von Rehlingen c. Germania*, in C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all’identità personale nell’ordinamento europeo*, cit., 258.

¹² Cfr. Circ. Min. Interno 19-1-2017 n. 1, recante istruzioni agli organi dell’amministrazione, necessarie a garantire l’immediata applicazione della citata pronuncia, stabilendo che «l’ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o dell’adozione».



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

filiiazione in epoca successiva; *f*) alla possibilità di differenti cognomi di più figli dei medesimi genitori; *g*) e con riguardo alle modalità di modificazione o integrazione del cognome originariamente attribuito.

Procedendo al relativo esame con ordine, nell’ipotesi *a*) secondo il diritto vigente, allorquando i genitori non raggiungano l’accordo sull’attribuzione di entrambi i loro cognomi resta ineludibile per il figlio matrimoniale ed adottivo la norma di sistema sull’attribuzione del cognome paterno. Per il figlio nato fuori del matrimonio l’attribuzione del cognome materno consegue esclusivamente alla costituzione dello *status* nei riguardi della sola madre, mentre in caso di riconoscimento coevo senza accordo sul doppio cognome o di prioritario riconoscimento ad opera del solo padre rimane in vigore l’art. 262 c.c., nel testo novellato nel 2013, e dunque verrà attribuito il cognome paterno.

Abbiamo già visto come, rispetto al caso in cui *b*) i genitori intendano, di comune accordo ed al pari dei ricorrenti innanzi alla Corte di Strasburgo, imporre al figlio il solo cognome materno, il sistema vigente non riconosce alcuna facoltà di scelta.

Sub c), in difetto di espressa statuizione della citata pronuncia, la citata disposizione amministrativa si è orientata ad anteporre in ogni caso il cognome paterno, cui necessariamente seguirebbe quello materno.

Sub d), applicando il diritto vigente alla seconda generazione ed a quelle successive si giungerebbe, su accordo, alla trasmissione di quattro cognomi ai figli generati da due persone, nate a partire dal gennaio 2017 cui sono stati imposti due cognomi, otto ai loro nipoti, sedici ai pronipoti, in una progressione geometrica esiziale, conseguente all’applicazione della regola della trasmissione del cognome materno aggiunto a quello paterno, in ciascuno comprendendosi tutti i predicati che lo compongono.

È chiaro, alla luce dell’efficacia costitutiva dei titoli della filiazione¹³, che *e*) in caso accertamento della filiazione in epoca successiva, con riconoscimento del secondo genitore o sentenza, si conserverebbe inalterata la più volte descritta illegittimità costituzionale, non essendo consentito aggiungere il cognome materno al figlio che porti il cognome paterno, quando la filiazione nei confronti della madre è stata accertata in un momento successivo al padre.

Non deve trascurarsi, inoltre, *f*) l’eventualità che i medesimi genitori abbiano più figli, alcuni dei quali, nati prima dell’intervento della Consulta, portano il solo cognome paterno, ed altri, il cui atto di nascita sia stato redatto dopo la declaratoria di incostituzionalità, cui è stato attribuito anche quello materno. Ne deriva una condizione di inconoscibilità della comune discendenza.

Infine, *g*), il mutamento del cognome originariamente attribuito per aggiungervi quello materno è rimesso all’apprezzamento amministrativo ed all’adozione di un decreto prefettizio, su istanza dell’interessato, ammantato da una serie di garanzie di pubblicità a garanzia del diritto di qualsiasi interessato a proporre opposizione.

¹³ Cfr. A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, *La filiazione e i minori*, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, Torino, 2015, 25 ss., 177 ss.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

3. Disegni di legge di riforma

Attende la definitiva approvazione il d.d.L. n. 1628, approvato dalla Camera dei Deputati il 24-9-2014, recante «Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli», oggi all’esame della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, in sede consultiva¹⁴.

In risposta a ciascuna delle segnalate criticità, il testo prevede: *sub a)* all’art. 1, istitutivo dell’art. 143 *quater* c.c., 2° comma, che, in caso di mancato accordo al figlio di genitori coniugati siano attribuiti i cognomi di entrambi, nell’ordine alfabetico; la stessa regola si applica al figlio non matrimoniale riconosciuto contemporaneamente dai due genitori (art. 2, che novella l’art. 262 c.c., 1° comma, c.c.), al minore adottato con adozione parentale (art. 3, 2° comma, che modifica l’art. 27 l. adozione) ed anche a quello adottato con adozione genitoriale (art. 3, 1° comma, che modifica l’art. 299, co. 2, c.c.). L’ordine alfabetico consente di garantire l’eguaglianza tra i genitori, in quanto ne garantisce il pari trattamento senza distinzione di sesso (art. 3 Cost.), e la possibilità di attribuire il cognome materno consente di evidenziare la comune discendenza in caso di fratelli uterini.

Il testo di riforma consente altresì, rispetto all’ipotesi *b)*, di imporre il solo cognome materno per accordo tra i genitori al figlio matrimoniale (art. 1, istitutivo dell’art. 143 *quater* c.c., co. 1), a quello non matrimoniali in caso di riconoscimento congiunto (art. 2 co. 1 che novella l’art. 262 c.c., co. 1, c.c.), nonché al figlio adottivo parentale (art. 3, co 2, che modifica l’art. 27 l. adozione) e genitoriale (art. 3, co. 1, con modifica dell’art. 299, co. 2, c.c.).

Sub c), il testo di riforma affida l’ordine tra i cognomi all’accordo tra i genitori coniugati (art. 1, istitutivo dell’art. 143 *quater* c.c., co. 1), non coniugati (art. 2 co. 1 che novella l’art. 262 c.c., co. 1 c.c.), e adottivi (art. 3, co 2, che modifica l’art. 27 l. adozione) mentre, in mancanza di accordo, si applica in tutti i casi l’ordine alfabetico, criterio sensibile specialmente riguardo alla *d)* trasmissione del cognome alle generazioni successive. A tal proposito, la riforma dispone che «Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta» (art. 1, istitutivo dell’art. 143 *quater*, 4° comma, c.c., applicabile anche alla filiazione fuori del matrimonio e adottiva, in ragione del richiamo contenuto nell’art. 2, che novella l’art. 262, 6° comma; nell’art.3, che modifica l’art. 299, 1° comma; nell’art. 3, 2° comma, che novella l’art. 27 l. adozione richiamando l’art. 143 *quater* c.c.).

Sub e) la novella in corso di discussione parlamentare dispone che, allorquando la filiazione non matrimoniale sia riconosciuta o dichiarata in un momento successivo nei confronti del secondo genitore (art. 2, che novella l’art. 262 commi 3-4, c.c.) il relativo cognome si aggiunge a quello originariamente attribuito, per derivazione dal primo genitore legale, se vi è il consenso dell’altro genitore e del figlio che abbia compiuto i 14 anni. In difetto, dal silenzio della norma sembra potersi desumere la conservazione del solo cognome originario. L’accertamento della filiazione matrimoniale successivo alla formazione

¹⁴ Cfr. A. Sassi, S. Stefanelli, *Audizione innanzi alla II Commissione del Senato della Repubblica (Giustizia) nell’ambito dell’esame dei disegni di legge n. 1628 e connessi (disposizioni sul cognome dei figli), Resoconto stenografico*, 14-2-2017.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

dell’atto di nascita è invece, a norma degli art. 239 e 240 c.c., caratterizzato dall’unitarietà dello *status* cui consegue l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 1, che inserisce l’art. 143 *quater* c.c., sui cui *supra*, *sub a), b), c)*.

All’eventualità *f)* la riforma risponde prevedendo che i figli degli stessi genitori coniugati (art. 1, che inserisce l’art. 143 *quater*, 3° comma, c.c.), non coniugati (art. 2, che modifica l’art. 262, 5° comma, c.c.) ed i figli adottivi parentali (art. 3, che modifica l’art. 27 l. adozione richiamando l’art. 143 *quater* c.c.) «portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio». Viene in tal guisa garantito il profilo identitario del cognome, sotto l’aspetto dell’appartenenza al medesimo gruppo familiare, nonché il principio per cui tale segno identificativo è precostituito fin dalla nascita del primo dei figli della medesima coppia.

Infine, *g)*, la novella disciplina la fattispecie in cui al figlio cui sia stato attribuito un solo cognome, ed adotta soluzioni differenti in ragione della sua maggiore o minore età. Costui, una volta maggiorenne, può aggiungere il cognome dell’altro genitore, nei cui confronti la filiazione è stata accertata, con dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile, che la autentica e la annota a margine dell’atto di nascita. Non si applicano dunque le disposizioni dettate dal d.P.R. n. 396/2000 per i cambiamenti o le modificazioni del cognome. In caso di figlio minore di età, cui la novella non sia applicabile perché lo *status* si è costituito prima dell’entrata in vigore della legge e del regolamento delegato da emanarsi entro un anno, ai sensi dell’art. 5, i genitori possono domandare l’aggiunta del cognome materno di comune accordo, a meno che uno di essi sia deceduto, e con l’assenso del figlio che abbia compiuto i 14 anni, secondo le modalità da stabilirsi con il predetto regolamento. Dall’aggiunta del cognome materno deriva la necessità che il figlio scelga quale dei due cognomi trasmettere alla generazione successiva, secondo quanto richiamato *supra*, *sub d)*.

La scelta di precludere l’applicabilità della descritta procedura semplificata alla sostituzione del cognome originariamente attribuito appare condivisibile, trattandosi di intervento su un segno identificativo della persona tendenzialmente consolidatosi quale elemento della sua identità attraverso le relazioni sociali, rispetto al quale possono affacciarsi esigenze di tutela anche pubblicistiche, alla cui valutazione è preposta l’autorità amministrativa, secondo le forme dettate dal Titolo X del d.P.R. n. 396/2000.

Una notazione va riservata, in conclusione, all’applicazione pratica su vastissima scala della descritta procedura semplificata di aggiunta del cognome. Ne potrebbero derivare complicazioni, e difficoltà di identificazione dei soggetti rispetto al registro delle imprese ed all’operatività della pubblicità immobiliare, organizzata su base personale, dovendosi garantire l’univoca identificazione delle persone fisiche. Questioni analoghe si pongono già in sede attuativa della vigente procedura concessoria, e sono abitualmente risolte anche dall’amministrazione delle finanze. Posto infatti che è l’atto di nascita il titolo al quale è necessario far riferimento per l’identificazione personale, e considerato che nel medesimo atto viene annotato il cambiamento di cognome, l’ufficiale dello stato civile potrà estrarne un certificato, attestante che il soggetto è nato in un dato luogo e giorno, e non esiste altra persona cui sia riferibile il medesimo titolo. L’identico contenuto può essere autocertificato, a norma degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Quanto agli altri disegni di riforma, il cui *iter* è meno avanzato, sono sostanzialmente analoghe le disposizioni contenute nel D.d.L. 1227, che conserva tuttavia la dizione «figlio naturale», incompatibile con l’unificazione degli *status filiationis* dettata con la riforma del 2012-2013, in attuazione del canone paritario scolpito nell’art. 30 Cost. Il testo non disciplina inoltre espressamente l’attribuzione del cognome al figlio adottato con adozione parentale (ma solo all’adottato maggiorenne, e in ragione del ricordato rinvio, dell’adottato con adozione in casi particolari); innova, invece, l’art. 237 c.c. in tema di fatti costitutivi del possesso di stato per adeguarla alla riforma del cognome. La disposizione non necessita di tale integrazione, essendo caduto ogni riferimento al cognome paterno per conseguenza della riforma con d.lgs. n. 154/2013.

Il D.d.L. 1230 si estende al cognome della moglie, disciplinando la facoltà di aggiungere il cognome maritale e conservarlo durante lo stato vedovile, fino alle nuove nozze. La disposizione dettata dal vigente art. 143 bis c.c. è peraltro interpretata in senso conforme, ritenendosi che sia diritto, e non invece obbligo, della moglie aggiungere il cognome del marito al proprio¹⁵. Il testo conserva inoltre la dizione «figlio

¹⁵ Cfr. Cass. 13-7-1961, n. 1692, in *Foro it.*, 1961, I, 1065, e *ivi*, 1962, I, 89, con nota di D. Vincenzi, *Cognome della moglie e potestà maritale*. Nello stesso senso, Cons. Stato, Parere n. 1746/97 del 10-7-1997, in *gazzettaamministrativa.it*, ha ritenuto che «ai fini dell’identificazione della persona vale esclusivamente il cognome da nubile»; secondo Circ. Min. esteri 6-3-1998, n. 2, sui passaporti a lettura ottica «l’apposizione del cognome del marito nel passaporto della donna sposata deve intendersi essere facoltativa»; analogamente dispongono la L. n. 1064/1955, contenente «Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti dello Stato Civile», ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con d.P.R. 432/1957. Deve tuttavia segnalarsi l’opinione di P. Zatti, *I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, III, Torino, 1982, 65, con cui concordano F. Finocchiaro, *Del matrimonio*, II, in *Comm. c.c. Sciaoloja – Branca*, Bologna-Roma, 1993, 272, e G. Villa, *Gli effetti del matrimonio*, in *Tratt. dir. famiglia Bonilini – Cattaneo*, II ed., Torino, 2007, 349, ritenendo offensivo per il marito che la moglie tralasciasse costantemente l’uso del cognome del medesimo, acquistato col matrimonio, secondo cui il mancato uso del cognome maritale integra violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, allorquando realizzi un *vulnus* all’unità familiare, e può fondare anche la domanda di danno. In giurisprudenza prevale la tesi opposta, in ragione della garanzia della parità tra i coniugi: cfr. Cass., 14-4-1970 n. 1020, in *Giust. civ. mass.*, 1970, 571.

Circa il cognome delle parti dell’unione civile, la l. n. 76/2016, art. 1, 10° comma, prevede, con disposizione innovativa rispetto alla disciplina del cognome coniugale, che le parti possano scegliere il cognome comune dell’unione, mediante una dichiarazione congiunta all’ufficiale di stato civile, sicché la parte il cui cognome non era stato scelto può decidere, con separata dichiarazione, di mantenere anche il proprio cognome o assumere il solo cognome dell’altra parte. Cfr. M.N. Bugetti, *Il cognome comune delle parti unite civilmente*, in *Fam. e dir.*, 2016, 911 ss.; M. Gattuso, *Il cognome comune*, in G. Buffone, M. Gattuso, M.M. Winkler, *Unione civile e convivenza*, Milano, 2017, 146 ss.; G. Savi, *L’unione civile tra persone dello stesso sesso. contributo al primo studio della legge 20 maggio 2016 n. 76, art. 1, commi 1-35*, Roma-Perugia-Mexico, 2016, 74 ss.; T. Auletta, *I rapporti personali tra uniti civilmente*, in *juscivile.it*, 2017, 4, 277 ss. Al contrario, il regolamento attuativo, adottato con d.lgs. 19-1-2017, n. 5, art. 3, 1° comma, lett. c), n. 2, ha modificato l’art. 20 del d.P.R. 30-5-1989, n. 223, recante il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, inserendo un comma 3 *bis* per il quale «per le parti dell’unione civile le schede (anagrafiche) devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile», mentre l’art. 8 ordina ai Sindaci la cancellazione del cognome delle coppie unitesi nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge e quella del citato decreto attuativo, che avevano scelto un cognome comune, in conformità al D.P.C.M. 23-7-2016, n. 114, art. 4 (c.d. decreto ponte). T. Lecco, ord. 2-7-2017, in *articolo29.it*, con



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

naturale» superata dalla riforma del 2012-2013, e non disciplina organicamente tutte le descritte condizioni.

Il D.d.L. 1226 novella anch’esso la disciplina del cognome coniugale prevedendo che ogni coniuge conservi il proprio; riproduce, per il cognome dei figli nati nel matrimonio e fuori di esso, regole sostanzialmente coincidenti col D.d.L. 1628 riguardo alle condizioni *sub a) -f)*, nulla disponendo riguardo alle modificazioni del cognome già attribuito ed all’adeguamento del Reg. di stato civile.

Il D.d.L. 1229 si limita ad introdurre la regola dell’accordo per la filiazione matrimoniale senza disciplinare le ulteriori descritte criticità, ed è dunque superato dalla pronuncia in commento. Il D.d.L. 1245 anticipa al momento del matrimonio la scelta del cognome da attribuire ai figli, che resta suscettibile di modifica fino alla nascita del primo di essi; in caso di mancato accordo impone la precedenza del cognome paterno, in violazione del canone costituzionale di eguaglianza. Infine, il D.d.L. 1383 applica l’ordine alfabetico in caso di difetto di accordo, riproducendo sostanzialmente i contenuti del D.d.L. 1628, senza tuttavia disciplinare la condizione descritta *sub g)*.

(24.10.2017)

nota di M. Gattuso, *Il brutto pasticcio sul cognome dell’unione civile*, e in *rivistafamilia.it*, con nota di C. Benanti, *La tutela del diritto delle parti dell’unione civile alla scelta del cognome comune*, ha inibito al Sindaco del Comune lombardo di annullare l’annotazione anagrafica del cognome comune scelto da due donne coniugate in Portogallo prima dell’entrata in vigore della legge, con matrimonio che ha prodotto gli effetti dell’unione civile *ex art. 32 bis* della l. di diritto internazionale privato n. 218/1995, cognome trasmesso peraltro anche alla bambina, riconosciuta dopo il corrispondente aggiornamento della scheda anagrafica della madre, della quale aveva assunto il cognome *ex art. 262, 1° comma, c.c.*